

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0078525/2024 del 23/02/2024	
Fascicolo 6.4 N.47/2023	
Firmatario: GIANFRANCO SFORNI, FRANCESCO SCAVAZZIN	



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**Spett. Ditta INGEA srl**

**Contratto per corrispondenza secondo l'uso del commercio – Affidamento**

**Servizio di ingegneria e architettura relativo a Intervento di Riqualificazione**

**della Chiesetta Sconsacrata adiacente all'asilo notturno Camploy -  
progettazione impiantistica, coord. sicurezza in fase progettuale ed  
esecutiva con opzioni per incarico di dir. lavori o dir. operativa - PNRR -**

**Missione 5 Componente 2 Investimento 1.3 - Finanziato dall'Unione**

**Europea NextGenerationEU - CIG A00C4B54BB – CUP I34H22000280006**

**PBM 6343**

#### **PREMESSO CHE**

- il progetto relativo a Intervento di Riqualificazione della Chiesetta Sconsacrata adiacente all'asilo notturno Camploy è stato selezionato con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 9 maggio 2022 tra i progetti degli Ambiti Sociali Territoriali, ed è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR (Piano Nazione di Ripresa e Resilienza) – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.3 “Housing temporaneo e stazioni di posta”;

- ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 la S.A. si riserva la possibilità di attivare i servizi opzionali di direzione lavori come da disciplinare allegato.

- le parti danno contestualmente atto di aver concordato, per motivi di carattere tecnico-organizzativo, il differimento per la sottoscrizione del contratto, senza che ciò infici l'interesse del Comune di Verona alla sollecita esecuzione del contratto.

- nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del

Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi (target) e traguardi (milestone) cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per l'investimento M5C2-I1.3.2 (pag. 455) si prevede:

“L'obiettivo di questa misura è quello di proteggere e sostenere l'inclusione delle persone emarginate mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei e stazioni di posta. L'introduzione dell'approccio *Housing First* (innanzitutto la casa) significa che i comuni devono mettere a disposizione appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi. Inoltre devono essere attuati progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia in modo da attuare programmi di sviluppo personale e aiutare le persone a raggiungere un maggior livello di autonomia, anche fornendo formazione e altri servizi volti a migliorare l'occupabilità. D'altro canto, la realizzazione di "stazioni di posta" significa la creazione di centri di servizi e inclusione per le persone senza fissa dimora. Tali centri devono offrire, oltre a un'accoglienza notturna limitata, importanti servizi quali servizi sanitari, ristorazione, distribuzione postale, mediazione culturale, consulenza, orientamento professionale, consulenza giuridica e distribuzione di beni.”.

Lo stesso documento fissa, in riferimento a tale investimento, l'obiettivo M5C2-10 (pag. 462):

“Almeno 25.000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale devono ricevere un alloggio temporaneo grazie ai progetti *Housing First* e stazioni di posta. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal

conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: 25 000 persone riceveranno un alloggio temporaneo per almeno 6 mesi. Presa in carico di almeno 25 000 persone in condizioni di grave deprivazione materiale in quanto destinatarie degli interventi effettuati dal distretto sociale. Le persone in condizioni di grave deprivazione sono definite come segue: si vedano le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, approvate dalla Conferenza Unificata del 5.11.2015 e l'articolo 5 del decreto annuale sul Fondo per la povertà 2018 dove (articolo 5) a tal fine sono identificati come a) persone senza dimora o senza dimora fissa; b) persone che utilizzano dormitori pubblici; c) persone senza dimora ospitate in strutture di accoglienza; d) persone che escono dall'istituzionalizzazione (compreso il carcere) e che non dispongono di un alloggio. Benché l'intervento debba coprire l'intero territorio nazionale, vanno privilegiate tuttavia le aree in cui la deprivazione abitativa e la povertà grave sono più urgenti (aree metropolitane, ma anche alcune zone rurali con un elevato numero di lavoratori stagionali - molti dei quali stranieri).".

L'intervento in questione apporta, pertanto, il contributo programmato pari a M5C2-00-ITA-18-Stazioni postali costruite 1 su 280 entro il primo trimestre 2026; La scadenza temporale di completamento dell'obiettivo è il T1 trimestre 2026.

Per tale linea di investimento:

- a) il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali, di cui alla circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, in ambito di "regime 2", cioè per l'operazione limiti a "non arrecare danno significativo", rispettando solo i principi DNSH;
- b) il coefficiente TAG per il sostegno climatico e digitale è pari a 0,00;

- c) il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7 dicembre 2021;
- d) contribuisce oppure non contribuisce al superamento di divari territoriali;
- e) i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dal Comune di Verona secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali;
- f) il finanziamento dell'opera non attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico complementari e non sovrapposte, e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento);
- g) il contributo all'indicatore comune "T0226" è pari a "1" poiché l'opera comporta la realizzazione di 1 stazione postale;

#### **SI COMUNICA CHE**

- con determinazione dirigenziale n. 6243 del 22/12/2023 è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto a codesto Operatore economico, di seguito anche semplicemente O.E., alle condizioni, termini e modalità previsti nella lettera di invito e nel Disciplinare di incarico, di cui al P.G. n. 332871 del 11/09/2023, che, allegati alla presente forma parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato;
- l'importo contrattuale è pari ad Euro 15.719,40 (quindicimilasettecentodiciannove/40) oltre oneri ed IVA nella misura di legge, per l'incarico di redazione del progetto esecutivo degli impianti meccanici ed elettrici, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

come da Vostra offerta Report Sintel ID 173955580. Per i pagamenti trova applicazione l'art. 6 del Disciplinare di incarico e gli stessi saranno effettuati mediante mandato presso la Tesoreria del Banco BPM. Il codice univoco ufficio destinatario della fattura elettronica è: VG9TQY;

- la durata complessiva del servizio è stimata in 45 giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo impiantistico e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alla durata del cantiere in conformità e secondo le tempistiche indicate nei documenti sopra richiamati per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

- non è richiesta garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, data la tipologia del servizio e l'importo contrattuale;

- ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il presente servizio non è soggetto all'obbligo di redazione del Documento Unico Valutazioni Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) per assenza di rischi interferenziali;

- è stata acquisita, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dall'affidamento e, pertanto, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, qualora, in conseguenza della verifica a campione di cui al comma 1 del suddetto articolo, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati.

- l'O.E. deve:

1) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

2) rispettare e far rispettare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona”, che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona al seguente indirizzo:

[http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=69350](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350):

3) non avvalersi, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Committente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;

4) rispettare tutte le disposizioni contenute nel Patto di Integrità, reperibile sul sito web dell'ente, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, costituendone parte integrante. In caso di violazioni il Comune di Verona, si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto;

5) rispettare le disposizioni di legge in materia di tutela e protezione dei lavoratori;

6) garantire il rispetto e la conformità a tutti principi e a tutti gli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento a:

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).** L'O.E., nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente incarico, è tenuto a verificare che il progetto rispetti e attui i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

L’O.E. deve garantire che il progetto rispetti il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) secondo le modalità e i termini di cui al Disciplinare di incarico e la stazione appaltante ne verificherà il rispetto *ex ante*, *in itinere*, *ex post*.

L’O.E. ha l’obbligo di rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l’applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione per consentire il raggiungimento dei target associati alla realizzazione dell’opera.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.** L’O.E. è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Verona conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi oggetto del contratto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del

PNRR.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.** L'O.E. è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati al servizio oggetto del contratto con la produzione della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta al Comune di Verona (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
- **Obblighi specifici del PNRR relativi all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021.** L'O.E. è tenuto a rispettare le clausole inserite nel bando di gara per la promozione dell'imprenditoria giovanile, dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, della parità di genere e dell'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.
- **Obblighi specifici del PNRR in materia di pubblicità comunicazione e informazione.** L'O.E. si impegna al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento, all'interno della documentazione progettuale, cartellonistica, prodotti grafici relativi all'esecuzione del servizio, dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dell'emblema dell'Unione Europea.
- **obbligo del rispetto dei principi del Tagging climatico e digitale e**

**del superamento dei divari territoriali**;

- **obbligo di provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo**, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

L'O.E. prende atto che:

- per ciascun giorno di ritardo impiegato nell'esecuzione del servizio, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura di 50 euro al giorno di ritardo.

La suddetta penale trova applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui al Disciplinare di incarico.

Resta fermo che l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore dell'O.E. sino al completo adempimento degli obblighi stessi;

- il Comune di Verona ha adottato un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, che può essere reperito nel sito web istituzionale del Comune di Verona;

- i dati personali contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679;

- tutti gli atti qui richiamati fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati e sono ben noti alle parti che dichiarano di accettarli;
- per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti il foro competente è il Tribunale di Verona.

L'imposta di bollo del presente contratto soggetto a IVA è stata assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 3958 del 25 marzo 1982 Agenzia Entrate Ufficio Territoriale Verona 2) tramite piattaforma PagoPA. Il contratto, pertanto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 1, lett. b), della Tariffa parte II.

Letto, confermato e sottoscritto dal Dirigente del Comune di Verona mediante firma digitale

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'O.E. mediante firma digitale

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, l'O.E. dichiara di approvare specificamente gli "Obblighi specifici del PNRR" e le "Penali e risoluzione contrattuale" del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'O.E. mediante firma digitale

Allegati:

1) richiesta di offerta

2) disciplinare